

Il delicato rapporto tra la protezione dei dati personali e le finalità assicurative delle imprese è stato infine oggetto di una raccomandazione del Consiglio d'Europa approvata il 18 settembre 2002 sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi. E' un documento al quale gli esperti del Consiglio hanno lavorato per quasi 12 anni, a partire dal novembre 1990, e che rappresenta un importante contributo in un settore di grande complessità che tocca direttamente gli interessi della quasi totalità dei cittadini. La Raccomandazione si fonda sui principi fissati dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa, relativa alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento di dati personali, ma tiene conto anche degli sviluppi nel frattempo intercorsi ed, in particolare, dei principi sanciti dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali (95/46/CE). La Raccomandazione non riguarda i trattamenti effettuati per scopi di previdenza sociale, oggetto di una specifica raccomandazione che il Consiglio d'Europa aveva elaborato nel 1986 (Raccomandazione R(86) 1); tuttavia, lascia gli Stati membri liberi di decidere se estendere l'applicazione dei principi di questa più recente raccomandazione anche a tali trattamenti.

I principi contenuti nella Raccomandazione non hanno un carattere direttamente vincolante, ma, potrebbero essere oggetto di opportuna considerazione per le future iniziative del legislatore e del Garante, come già avvenuto per le altre Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

## 36 Perizie medico-legali

Nell'ultimo anno di attività sono stati presentati solo alcuni ricorsi in relazione allo specifico trattamento dei dati personali nel settore assicurativo; si è quindi confermata quella tendenza ad un diverso atteggiamento da parte dei destinatari di tali richieste, con riguardo alle istanze avanzate dall'interessato ai sensi dell'art. 13 l. n. 675/1996, volte a conoscere le informazioni a carattere personale contenute nei documenti redatti dal medico fiduciario delle società assicurative a seguito di un sinistro (cd. perizie medico-legali). A tale diverso atteggiamento sembrano aver contribuito anche gli approfondimenti che l'Autorità ha sviluppato e sta sviluppando sulla definizione di "dato personale" e la Raccomandazione sui dati valutativi dei dipendenti predisposta del Gruppo dei Garanti europei il 22 marzo 2001.

Nelle cd. perizie medico-legali predisposte dal medico fiduciario delle diverse compagnie di assicurazioni, compaiono accanto ai dati personali più "comuni" quali quelli anagrafici, altri dati personali inerenti allo stato di salute e a lesioni riportate che figurano all'interno di valutazioni e giudizi formulati più spesso da un professionista che ha visitato l'interessato o che ha esaminato la relativa documentazione. La posizione espressa dall'Autorità in diverse occasioni riconosce all'interessato il diritto di accedere anche a questo genere di dati personali che lo riguardano, benché contenuti anche all'interno di valutazioni espresse dal medico autore della perizia o dalla società di assicurazione. Al termine di questa prima fase di applicazione dei principi in materia, nella quale non sono mancati fisiologici contrasti anche nella sede giudiziaria ordinaria investita con alcune opposizioni a decisioni del Garante, l'Autorità è impegnata nell'approfondire gli sviluppi che questa esperienza può avere sul piano normativo, per individuare ad esempio eventuali soglie temporali per l'accesso o chiarire il rapporto tra dati di origine valutativa e diritto alla correzione, all'aggiornamento o all'integrazione.

Accade ancora, tuttavia, che il soggetto coinvolto in un sinistro, o comunque interessato ad un risarcimento di danni fisici, adisce l'Autorità per poter accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società di assicurazione cui è stata richiesta la liquidazione del danno. Se nel corso del precedente anno le modalità di presentazione e il contenuto delle richieste avanzate al titolare del trattamento e del ricorso successivamente presentato all'Autorità potevano risentire di una conoscenza ancora superficiale dei contenuti della legge, tali problematiche sono nettamente diminuite nel corso del 2002.

La visita eseguita dal medico delle società ha, fra i propri scopi, anche quello di verificare l'effettivo nesso di causalità fra il sinistro e le conseguenze riportate, specie a fini risarcitori. Nel documento è a volte indicata anche la "strategia" che la società dovrebbe seguire per contrastare un eventuale intento fraudolento dell'interessato, evidenziandosi anche eventuali suggerimenti sulla condotta processuale da privilegiare, che quest'ultimo non ha il diritto di conoscere ai sensi della legge n. 675/1996, fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 sull'accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

Sembra in ogni caso consolidato, al contempo, l'orientamento fondato sull'art. 14, comma 1, lett. e), della legge 675/1996 che consente ai titolari di trattamento di poter in casi particolari differire temporaneamente l'accesso ai dati contenuti nelle perizie, limitatamente al periodo in cui potrebbe derivare, negli stessi, un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'Autorità si è nuovamente espressa sull'argomento chiarendo che è, tuttavia, necessario dimostrare in concreto e realmente l'effettiva esistenza del pregiudizio, con una valutazione da condurre caso per caso (*Prov. 19 giugno 2002*, in Bollettino n. 29; *Prov. ti 16 ottobre 2002 e 11 dicembre 2002*).

Nell'accogliere il ricorso di una persona che aveva segnalato di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati personali, tra i quali vi erano anche dati sanitari contenuti in una perizia redatta dal medico di una società di assicurazioni, il Garante ha ribadito il principio in base al quale le informazioni sulle condizioni di salute contenute in una perizia medica devono essere comunicate, all'interessato che lo richieda, tramite un medico.

La società assicuratrice, chiamata dal Garante a fornire chiarimenti, aveva affermato di voler aderire alle richieste del ricorrente, mettendo a disposizione per la consultazione tutta la documentazione (composta dagli esiti di una visita medica e da un successivo certificato redatto da un medico supervisore), depositata presso il proprio centro liquidazione sinistri, situato in un'altra città.

Entrambe le modalità di adempimento sono state ritenute dal Garante non aderenti alla normativa vigente.

Secondo il principio generale previsto (in particolare, l'art. 23, comma 2, della l. n. 675/1996), l'interessato può accedere ai dati sanitari che lo riguardano solo per il tramite di un medico, designato dall'interessato oppure dalla società che tratta i dati. Altre modalità, quali la semplice messa a disposizione di materiale non selezionato, peraltro presso gli uffici della società che ha raccolto ed utilizzato i dati, siti in altra città, non sono conformi alle norme.

Per i dati personali "comuni", invece, resta ferma la procedura secondo cui il titolare del trattamento deve confermare l'esistenza dei dati richiesti e comunicarli all'interessato, senza ritardo, in forma intelligibile, estrapolandoli, se necessario dai documenti dove sono contenuti. Solo nel caso in cui l'estrazione risulti particolarmente difficoltosa, la documentazione può essere esibita, o se ne può consegnare una copia (*Prov. 19 febbraio 2002*).

In un altro caso, è stata contestata una sanzione amministrativa ad una società di assicurazioni per aver violato le disposizioni in tema di comunicazioni di dati sullo stato di salute. L'assicurazione è stata "multata" per aver consegnato direttamente ad un suo assistito, che ne aveva fatto richiesta, copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia dell'interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioè da quello che la legge chiama "il titolare del trattamento" (*Prov. 15 novembre 2002*).

## Attività giornalistiche e mezzi di informazione

### 37 Attività giornalistica e rispetto dei principi della legge n. 675/1996

Particolarmente delicata continua a rivelarsi l'opera del Garante volta a perseguire un giusto equilibrio tra il diritto/dovere dei mezzi di comunicazione di informare la collettività su fatti di rilevanza pubblica e il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.

Anche nel 2002 sono state numerose le segnalazioni relative a possibili violazioni delle norme dettate dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998) con riferimento ai trattamenti svolti nell'esercizio della professione giornalistica o, più in generale, del diritto di libera manifestazione del pensiero.

Occorre, d'altra parte, evidenziare anche un'accresciuta attenzione su tali temi da parte degli operatori dell'informazione. Conferma di ciò è anche l'aumento dei casi in cui sono gli stessi organi di informazione e -in particolare- i singoli cronisti ad interpellare il Garante, ponendo quesiti o chiedendo chiarimenti in ordine al corretto utilizzo delle informazioni nel quadro delle vigenti norme in materia di protezione dei dati.

Nel fornire risposte alle segnalazioni dei cittadini e alle richieste di parere provenienti dai diversi interessati, il Garante ha così cercato di contribuire a specificare e integrare alcuni parametri -talvolta di incerti confini- posti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal predetto codice deontologico a garanzia del lecito e corretto trattamento dei dati.

Ci si riferisce in particolare al principio di essenzialità dell'informazione a cui il giornalista -e chiunque tratta dati per scopi affini- deve attenersi nel raccogliere e diffondere dati personali relativi ad episodi di cronaca di pubblico rilievo (artt. 12, lett. *e*), 20, lett. *d*) e 25, l. n. 675/1996; artt. 5 e 6 del codice). Ci si riferisce, inoltre, ai limiti particolari dettati con riguardo ai trattamenti concernenti soggetti "deboli", meritevoli di speciale protezione (ad esempio i minori - cfr. art. 7 del codice) ovvero relativi a determinate categorie di dati (ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute -cfr.art. 10 del codice- o attinenti alla sfera sessuale -cfr. art. 11 del codice- o, ancora relativi a persone coinvolte in vicende giudiziarie -cfr. art. 12 del codice).

## 38 Tutela dei minori

Limitare le intrusioni nella vita privata dei minori è certamente un'esigenza molto sentita dalla collettività. Costante è l'attenzione del Garante nei riguardi dei trattamenti dei dati relativi ai minori, sempre più spesso esposti a rischi legati alla diffusione non controllata delle informazioni che li riguardano nell'ambito dell'attività giornalistica.

Il codice deontologico prevede com'è noto speciali garanzie a tutela dei minori (art. 7) richiamando anche i principi contenuti nella Carta di Treviso. Tali garanzie si traducono in particolare nel divieto di diffondere dati idonei ad identificare anche indirettamente minori coinvolti in episodi di cronaca (e non solo in reati). Ciò in ragione del fatto che la diffusione delle informazioni che li riguardano può segnare profondamente il loro sviluppo e provocare danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

Tale particolare disciplina è stata oggetto di richiamo con riguardo al trattamento di dati effettuati nel corso di due puntate della trasmissione "*Al posto tuo*" (curata dalla RAI) nella quale è stato intervistato un minore di 11 anni. In tale circostanza, oltre ad informazioni di carattere personale del bambino, sono emersi episodi della vita familiare e sono state divulgate delicate informazioni non note al minore.

Il Garante, ribadendo la ferma esigenza di evitare intrusioni nella vita privata dei minori ed inutili spettacolarizzazioni di vicende familiari, ha segnalato alla RAI di non mandare più in onda le due puntate e di evitare in futuro il ripetersi di tali episodi. Il trattamento effettuato nella citata trasmissione è stato ritenuto in contrasto con la disciplina sulla *privacy*, con il codice deontologico dei giornalisti e con lo stesso codice di autoregolamentazione su tv e minori, la cui nuova versione è stata proprio di recente sottoscritta (29 novembre 2002).

Nella sua decisione, l'Autorità ha ricordato che la normativa da ultimo citata prevede che la protezione della vita privata e della personalità del minore è da considerarsi primaria rispetto al diritto-dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico. Le interviste televisive -quali quelle cui è stato sottoposto il protagonista della trasmissione citata- possono porre il minore in una condizione che non gli consente di determinare appieno gli effetti dei propri comportamenti, sia in ragione dell'età, sia del particolare contesto dello studio televisivo. Il fatto, poi, che la partecipazione del minore a trasmissioni televisive come quella citata sia avvenuta con il consenso dei genitori non bastava a giustificare l'intervista del giornalista, il quale aveva comunque il dovere di valutarne i possibili effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalità del minore.

Il Garante ha evidenziato come tali principi trovino conferma nella Carta di Treviso, la quale stabilisce che "il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua *privacy* o coinvolto in una

pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori" (*Prov. 11 dicembre 2002*).

La tutela accordata ai minori non viene necessariamente meno in caso di morte di questi ultimi. È quanto ha affermato, ancora, l'Autorità occupandosi della denunciata violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza con riferimento alla pubblicazione, sulla copertina di una rivista, delle fotografie che ritraggono il viso dei bambini deceduti nel crollo della scuola di S. Giuliano, a seguito del sisma che il 31 ottobre 2002 ha colpito l'omonima località. Fotografie, queste, acquisite dal settimanale senza il consenso dei genitori, riproducendo immagini apposte, ancora precariamente, nei luoghi in cui i bambini erano stati tumulati.

Al riguardo il Garante ha precisato come la raccolta delle fotografie sia avvenuta in violazione dei principi di liceità e correttezza e di compatibilità degli scopi perseguiti (art. 9, legge n. 675/1996). La loro esposizione in un luogo, pure aperto al pubblico, era infatti finalizzata unicamente al ricordo, alla memoria e alla pietà dei defunti; tale circostanza non rendeva, perciò stessa, legittima la riproduzione *in loco* delle immagini dei bambini e l'ulteriore sfruttamento delle stesse per finalità di informazione al pubblico. Ciò, anche in considerazione del legittimo interesse al decoro e al riserbo personale delle famiglie interessate dalle dolorose perdite. Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha disposto che le fotografie venissero eliminate dagli archivi redazionali (*Prov. 19 dicembre 2002*).

## 39 Cronache giudiziarie

Anche nell'odierno periodo di riferimento sono state esaminate numerose segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati nell'ambito delle "cronache giudiziarie".

L'art. 25 della legge n. 675/1996 ed il menzionato codice deontologico prevedono la possibilità di trattare dati personali relativi ai procedimenti penali e ai provvedimenti giudiziari di cui all'art. 686, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3, c.p.p., senza il consenso dell'interessato e senza una preventiva autorizzazione del Garante, subordinando, però, ciascun trattamento al rispetto dei diversi limiti previsti dallo stesso codice deontologico, tra i quali, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione (cfr. art. 12 del codice).

Alla luce dei predetti principi, l'Autorità ha più volte ricordato agli organi di informazione come la giusta esigenza di informare l'opinione pubblica su vicende giudiziarie non debba entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone.

Tale assunto è stato ribadito di recente, nell'esaminare le segnalazioni relative ad una possibile violazione della *privacy* con riguardo alla pubblicazione, da parte di alcuni giornali, dei nomi delle persone coinvolte nell'inchiesta su un giro di prostituzione nella Capitale. In tale circostanza il Garante ha richiamato l'attenzione degli organi di informazione sulla necessità di non diffondere informazioni non indispensabili, specie se legate ad aspetti particolarmente riservati come la vita sessuale delle persone e attinenti, quindi, alla loro sfera più strettamente privata. Ciò anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali. Tali norme -come ha chiarito l'Autorità- devono trovare applicazione anche quando, come nel caso oggetto dell'inchiesta suindicata, si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica (artt. 5, 6 e 11 del codice deontologico).

Con riferimento all'episodio di cronaca segnalato il Garante ha precisato, altresì, che il rispetto della dignità personale e l'obbligo di trattare i dati in conformità al canone dell'essenzialità dell'informazione devono valere sia per i clienti, beneficiari dell'ipotizzato giro di prostituzione, sia per le ragazze alle quali gli stessi si sarebbero rivolti. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che i dati e le fotografie diffusi potrebbero comunque riguardare anche persone totalmente estranee alla vicenda (*Comunicato* 10 ottobre 2002).

In generale, numerose sono state le segnalazioni riguardanti la diffusione, da parte degli organi di stampa, dei dati di persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate nell'ambito di un procedimento penale.

Al riguardo, il Garante ha ribadito che la possibilità di diffondere tale tipo di informazione non è preclusa, anche in mancanza del consenso dell'interessato, purché avvenga nel rispetto

dei limiti previsti per l'esercizio del diritto di cronaca, tra i quali quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 25 l. n. 675/1996 e 12 del codice deontologico), oltre che in osservanza delle disposizioni che prevedono specifici limiti alla pubblicità degli atti del procedimento e eventualmente anche del loro contenuto.

L'Autorità ha altresì ricordato che le disposizioni in materia di tutela della riservatezza qui richiamate, d'altra parte, non possono essere utilmente invocate rispetto alla diffusione di informazioni puramente denigratorie o diffamatorie (profili su cui spesso si concentrano le segnalazioni degli interessati) per le quali, invece, il codice civile e il codice penale prevedono altre forme di tutela da esercitare nei confronti dell'Autorità giudiziaria.

Diverse sono state anche le segnalazioni con le quali è stata lamentata l'illecita acquisizione di dati personali da parte degli organi di informazione e il fenomeno delle cosiddette "fughe di notizie". In relazione a tale profilo, va ricordato che assurgono a parametro di valutazione del trattamento, oltre ai principi della legge n. 675/1996, le norme a garanzia del segreto sugli atti d'ufficio e sull'attività di indagine o che prevedono un regime di tendenziale pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti del giudice.

Nell'esaminare alcuni casi di diffusione, da parte degli organi di stampa, dei dati relativi a persone vittime di furto a domicilio, l'Autorità ha constatato che, fermo restando l'interesse pubblico alla conoscenza di tali fenomeni delittuosi, l'identificazione delle relative vittime può porsi in vari casi in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione sopra richiamato, nonché con quello di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. *d*). Con riferimento a tale fattispecie, l'indicazione delle sole iniziali e l'omissione dell'indirizzo non sottraggono comunque valore all'efficacia informativa della notizia (*Prov. 11 luglio 2002*).



## 40 Foto segnaletiche o di persone arrestate

A circa quattro anni dalle direttive impartite in materia dal Ministero dell'interno, il Garante ha nuovamente esaminato la tematica in relazione ad alcuni casi recenti in cui sono state nuovamente diffuse immagini e fotografie di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (presentate con ferri o manette ai polsi) o foto segnaletiche di persone interessate ad indagini, in violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario e legge sul diritto d'autore) e ribaditi dal codice deontologico per l'attività giornalistica.

Con un provvedimento del 19 marzo 2003 l'Autorità ha ribadito le regole che presiedono ad una corretta informazione in materia, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e tenendo conto delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati.

E' stato così ricordato il principio che non è consentito pubblicare su giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. La diffusione delle foto segnaletiche è vietata, anche nell'ambito di conferenze stampa, a meno che ricorrano fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico che ne rendano necessaria la diffusione (circostanze che sono state ritenute esistenti per le immagini relative ad appartenenti a formazioni terroristiche, diffuse a seguito del grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze).

L'intervento dell'Autorità ha disposto il divieto dell'ulteriore diffusione delle immagini, pubblicate in sei casi, nonché la trasmissione di copia del provvedimento (oltre che alle testate giornalistiche e radiotelevisive interessate e all'Ordine dei giornalisti), ai vertici delle forze dell'ordine, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'autorità giudiziaria che procedeva in un caso, per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare.

**41****Diffusione di informazioni raccolte  
mediante l'uso di telecamere nascoste**

Sulla base di una segnalazione, l'Autorità ha avviato accertamenti in relazione alla vicenda riguardante il servizio televisivo diffuso dalla trasmissione *Striscia la notizia* il 9 gennaio 2003. Come si è potuto evincere dallo stesso servizio, i responsabili della trasmissione avrebbero utilizzato telecamere nascoste per smascherare una possibile truffa ai propri danni, messa in atto da presunti giornalisti. Questi ultimi, infatti, si spacciavano per operatori appartenenti alla redazione di *Striscia la notizia* al fine ottenere denaro dai sindaci di due comuni interessati a fare pubblicità su alcune vicende accadute nelle loro amministrazioni, in cambio della realizzazione di un servizio televisivo sull'argomento. Il filmato relativo agli incontri tra i diversi protagonisti della vicenda e la registrazione delle conversazioni tra i medesimi sono stati quindi oggetto della puntata televisiva sopra citata.

Gli accertamenti avviati presso l'emittente televisiva e i sindaci interessati avevano lo scopo di valutare il rispetto, da parte dei medesimi, dei principi di finalità, liceità e correttezza nella raccolta delle informazioni, anche alla luce del fatto che il materiale raccolto attraverso le telecamere sarebbe stato utilizzato dai predetti responsabili, in prima battuta, per realizzare uno *scoop* televisivo. Il procedimento di controllo avviato è pressoché ultimato.

## 42

**Dignità della persona e dati idonei  
a rivelare lo stato di salute**

Particolare attenzione continua ad essere rivolta dal Garante alle segnalazioni concernenti la diffusione, da parte degli organi di informazione, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Ciò, alla luce degli articoli 5 e 10 del citato codice deontologico, i quali prevedono specifiche garanzie affinché l'eventuale trattamento di tali delicatissime informazioni avvenga nel rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza dell'interessato.

In un caso è stato ad esempio avviato un accertamento per verificare quanto segnalato dalla dipendente di un comune circa la diffusione -da parte dell'assessore al personale, nel corso di un'intervista televisiva- di alcuni dati idonei ad identificarla, nonché informazioni relative alle sue condizioni di salute, ivi compresa la circostanza che la stessa avesse subito un aborto.

In altra occasione è stata ritenuta illecita la condotta tenuta da taluni organi di informazione, attraverso la quale è stata resa identificabile una ragazza sospettata di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia spongiforme bovina - BSE) in ragione della dovizia di particolari forniti da giornali e *mass-media*, contrariamente al principio di essenzialità dell'informazione.

L'indubbio interesse generale della vicenda (la presenza della malattia nel nostro Paese), non rendeva necessario né il riferimento alla specifica persona, né la pubblicazione di informazioni dettagliate relative ai congiunti dell'interessata e ad altre persone estranee ai fatti. Per tali ragioni l'Autorità ha ravvisato in tale condotta una grave violazione della dignità della persona e degli altri principi dettati dal codice deontologico dei giornalisti (*Prov. 7 febbraio 2002*, in *Bollettino* n. 25, p. 8).

A proposito dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità della persona, l'Autorità è intervenuta in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, della notizia di una condanna per ingiuria nei confronti di un uomo. In particolare, il giornale aveva riportato il nome della donna vittima dell'ingiuria e il contenuto della frase ingiuriosa (nella quale si faceva riferimento ad una grave malattia della quale sarebbe stata affetta la donna e ad un presunto contagio dell'uomo). Il contenuto della frase avrebbe dovuto al contrario indurre l'autore dell'articolo e il direttore responsabile del quotidiano ad operare un rigoroso vaglio dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione della necessità di salvaguardare la dignità della donna (*Prov. 14 febbraio 2002*, in *Bollettino* n. 25, p. 6).

Analoghe cautele sono state indicate dal Garante anche in relazione ad una vicenda che ha riguardato un docente universitario con riferimento ad alcuni incontri di carattere sessuale avuti con talune studentesse. Gli organi di informazione, anche in questo caso, hanno dato ampio risalto a tali accadimenti, giungendo a pubblicare, insieme ad altre informazioni, anche fotogrammi delle videoregistrazioni dei predetti incontri.

Fermo restando il rilievo pubblico assunto dalla vicenda -connesso, peraltro, al fatto che sull'accaduto sono state avviate indagini da parte dell'autorità giudiziaria- l'Autorità ha segnalato agli organi di informazione che il rispetto della riservatezza e della dignità delle studentesse potenzialmente identificabili, e i profili controversi della vicenda, avrebbero dovuto indurre a non pubblicare le foto in questione. L'Autorità ha quindi evidenziato, anche in questo caso, la necessità che il trattamento dei dati personali a fini giornalistici avvenga nei limiti dell'essenzialità dell'informazione e, soprattutto, nel rigoroso rispetto della dignità e del decoro delle persone (*Prov. 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 3*).

## 43

**Esercizio dei diritti nei confronti degli organi di informazione**

Ingente è stato, nel periodo di riferimento, il numero di segnalazioni con cui è stata denunciata la difficoltà, per gli interessati, di accedere ai dati personali trattati dagli organi di informazione e di ottenere, ad esempio, copia della registrazione di un programma televisivo al quale gli interessati stessi avevano preso parte o nel quale, comunque, erano state trattate informazioni ad essi relative.

Nel rispondere a tali istanze il Garante ha riaffermato il principio in base al quale i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere fatti valere anche nei confronti degli editori e dei direttori responsabili delle testate giornalistiche, relativamente ai trattamenti di dati personali da loro effettuati (*Provuti* 25 settembre e 8 novembre 2002). Fatte salve le norme sul segreto professionale dei giornalisti per quanto concerne la fonte della notizia, l'interessato può rivolgersi a tali soggetti per ottenere conferma dell'esistenza del trattamento ed avere comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati (anche mediante la trasmissione di un duplicato della registrazione che li contiene). Inoltre può chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nel caso in cui i dati medesimi siano trattati in violazione di legge, ovvero non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Anche nell'ipotesi in cui i dati siano stati raccolti e utilizzati in conformità alla legge, l'interessato ha comunque diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

# Sorveglianza e sistemi biometrici

## 44 Videosorveglianza

Negli ultimi anni, gli organismi pubblici e privati in Europa hanno fatto sempre maggior ricorso a sistemi di acquisizione di immagini. Tale circostanza ha suscitato un acceso dibattito tanto a livello comunitario, quanto a quello dei singoli Stati membri, al fine di identificare presupposti e restrizioni applicabili all'installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate.

Dall'esperienza acquisita negli ultimi anni, anche a seguito del recepimento, a livello nazionale, della direttiva n. 95/46/CE, si constata un'enorme proliferazione di sistemi a circuito chiuso, videocamere e altri strumenti più sofisticati utilizzati nei settori più diversi.

Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie disponibili, digitalizzazione e miniaturizzazione, aumentano notevolmente le possibilità offerte dai dispositivi di registrazione di immagini e suoni, anche in relazione con la loro utilizzazione in intranet e *Internet*.

Il Garante ha continuato ad occuparsi delle tematiche relative alla videosorveglianza, confermando l'ampia diffusione del fenomeno e una costante crescita di attenzione al problema da parte di molti cittadini.

Com'è stato più volte rilevato, la normativa italiana, seguendo l'indirizzo europeo in materia, considera come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, di un individuo, compresi i suoni e le immagini.

L'Autorità ha proseguito nella fattiva collaborazione con amministrazioni pubbliche, specie locali, in particolare attraverso la tecnica dell'interpello preventivo con riferimento a programmate iniziative di controllo del territorio da realizzare attraverso l'impiego di dispositivi elettronici.

Da un'analisi effettuata, diverse sono le finalità che si intendono raggiungere in tale ambito con l'utilizzo dei predetti strumenti: *a)* prevenzione di reati, illeciti amministrativi e rilevazione di infrazioni del codice della strada; *b)* sicurezza pubblica (es. protezione civile); *c)* controllo degli accessi a zone a traffico limitato; *d)* monitoraggio del traffico; *e)* tutela del patrimonio artistico (es. atti di vandalismo); *f)* tutela del patrimonio dell'ente (immobili, parco auto, ecc.); *g)* controllo degli accessi agli edifici pubblici; *h)* controllo di zone utilizzate come discariche abusive; *i)* controllo delle disposizioni in tema di smaltimento dei rifiuti (ad es. abbandono di sacchetti fuori degli appositi contenitori o in orari e giorni diversi da quelli prestabiliti).

Non tutte queste finalità risultano compatibili con i principi sanciti dalla legge n. 675. In ragione di ciò agli enti richiedenti è stata più volte segnalata la necessità del rispetto di quanto

sintetizzato nel primo “decalogo” adottato dall’Autorità nel 2000 e sono state fornite, volta per volta, puntuali indicazioni.

Tali indicazioni, nel frattempo arricchite da varie specificazioni concernenti casi particolari o derivanti dal confronto a livello comunitario o internazionale, conservano validità ma hanno però natura “transitoria”, in attesa di quanto disporrà il previsto testo unico e il codice deontologico previsto dal d.lg. n. 467/2001.

Tra i casi più significativi relativi all’utilizzo di strumenti di rilevazione di immagini in ambito pubblico, è stata esaminata la segnalazione di una compagnia di trasporto comunale i cui addetti sarebbero stati dotati di “scanner” per l’acquisizione ottica dei documenti delle persone sprovviste di titolo di viaggio e di fotocamere digitali con le quali riprendere i medesimi soggetti privi anche di documento di identità. Al riguardo l’Autorità ha rilevato (20 novembre 2002) la non proporzionalità dello strumento utilizzato (ed anche la sua dubbia utilità con riguardo alle fotografie di persone sconosciute).

In un altro caso è stato avviato un accertamento in relazione alla notizia apparsa su un quotidiano locale circa l’avvenuta installazione da parte di un comune di alcuni sistemi video per il monitoraggio del flusso veicolare, le cui immagini erano accessibili a chiunque e in tempo reale attraverso il collegamento al sito *web* del comune stesso.

Sempre in tema di accertamenti e controlli volti alla verifica dell’osservanza, da parte di operatori pubblici e privati, delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali nell’effettuazione di trattamenti a mezzo di impianti di videosorveglianza, vanno segnalate anche in questa sede le sanzioni amministrative, per un importo complessivo di € 18.564,00, applicate al Consiglio nazionale delle ricerche ed al Comune di Bari. In particolare, come già accennato, l’ente di ricerca aveva installato presso la propria sede una telecamera a circuito chiuso, con ampio angolo visuale, senza aver fornito alcuna informativa alle persone riprese. Relativamente al Comune di Bari, su segnalazione di un abitante erano state invece richieste informazioni in merito all’installazione di telecamere nelle auto della polizia municipale finalizzate al controllo delle infrazioni; a tale richiesta di informazioni, però, il comune non ha fornito riscontro entro i termini previsti, costringendo l’Autorità ad applicare la prevista sanzione amministrativa (*Prov. 5 novembre 2002*).

L’Autorità ha anche contestato ad un supermercato in Roma la mancanza di un’idonea informativa alla clientela, prescritta dall’articolo 10 della legge 675/1996, circa la presenza di un sistema di videosorveglianza, installato per motivi di sicurezza, attivo nell’arco delle ventiquattro ore. L’Autorità, avendo accertato che la capacità delle telecamere consentiva la piena riconoscibilità delle persone inquadrature e che nel fabbricato non erano presenti cartelli e avvisi circa la loro presenza e dei diritti attribuiti dalla legge ai soggetti ripresi, ha sanzionato l’ipermercato, per il solo aspetto relativo all’informativa, con una somma di € 3.098,74. (*Prov. 2 aprile 2002*).

Va anche ricordato che il Garante ha fornito chiarimenti in relazione alla notizia diffusa dai *media* secondo cui alcune telecamere erano state installate in un istituto di credito in maniera tale da riprendere esclusivamente i piedi dei rapinatori a causa della normativa sulla *privacy*. In

proposito, è stato precisato che nessuna norma della legge n. 675 vieta di installare telecamere che non siano in grado di individuare il volto di una persona presente nella filiale di una banca. La normativa vigente non ostacola l'installazione di telecamere a fini di sicurezza, come dimostra anche il cospicuo numero di sistemi di videosorveglianza in uso presso banche, esercizi commerciali, enti pubblici, aziende, semplici privati e come emerge dalle diverse pronunce con le quali l'Autorità ha indicato i criteri per contemperare il diritto alla riservatezza delle persone con le esigenze di sicurezza della collettività (*Comunicato* 27 dicembre 2002).

In un altro caso, concernente l'installazione di un sistema di video controllo all'interno dei mezzi di trasporto urbano di una società di autoservizi al fine di verificare e prevenire atti di vandalismo e furti di carburante, è stata sottolineata la necessità di rispettare il principio di proporzionalità fra i mezzi impiegati e i fini perseguiti. E' stato escluso, peraltro, che l'installazione di detti impianti potesse essere direttamente rivolta a scopi più generali (di competenza di autorità o organismi pubblici), come quelli di assicurare una maggiore sicurezza ai passeggeri o contenere il fenomeno della criminalità.

Sulla base, poi, della segnalazione di un cittadino che denunciava la presenza di un impianto di videoregistrazione nei locali di un cinema, sono state avviate nei confronti del titolare le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa relativamente all'assenza di informativa agli interessati: in particolare, anche se nel caso concreto l'esercente aveva informato oralmente l'interessato della presenza di telecamere, mancava tuttavia un'informativa rivolta alla generalità degli avventori del locale. È parso inoltre necessario richiamare l'attenzione dell'esercente sulla necessità, ai fini del rispetto della legge n. 675/1996, di prestare puntuale osservanza sotto diversi profili alle indicazioni già fornite dal Garante con il citato "decalogo" del 2000.

Infine, una banca ha posto alcuni quesiti relativamente alla gestione degli impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno dei propri locali. La banca ha evidenziato l'asserita esigenza da un lato di conservare le registrazioni per un periodo piuttosto lungo (40/50 giorni), e di permettere agli incaricati del trattamento (nonché ai direttori delle filiali) di accedervi al fine di verificare eventuali movimenti *bancomat* anomali lamentati dai clienti, dall'altro di ampliare l'angolo visuale delle riprese per inquadrare anche la zona relativa alla postazione di lavoro antistante alla cassa, con possibilità, quindi, di riprendere gli impiegati bancari addetti allo sportello, in relazione alla verifica di eventuali anomalie nella fase di chiusura di cassa.

Al riguardo, il Garante ha ritenuto che tali modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati fossero sproporzionati in relazione alla finalità perseguita. L'installazione di telecamere che riprendevano la zona adiacente agli sportelli *bancomat*, e la conservazione delle relative immagini per un ristretto periodo di tempo (alcuni giorni o, al massimo, una settimana) potevano essere giustificate in base allo scopo di prevenire e perseguire eventuali illeciti (ad esempio, rapine o furti di denaro). Come emerge anche dal citato decalogo, l'ulteriore conservazione delle immagini e la loro successiva consultazione da parte di incaricati del trattamento nominati dalla banca, sarebbero risultati ammissibili solo in relazione ad illeciti che verificatisi o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia, ma non anche automaticamente, in relazione alle sole esigenze di accertamento di eventuali segnalazioni di clienti di movimenti *bancomat* anomali, prodromiche all'eventuale attivazione di azioni legali o giudiziarie.